



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

SENT.173/25

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30874 del registro di Segreteria su ricorso proposto
dal Signor

A. A., nato a OMISSIS, in data OMISSIS, C.F. OMISSIS, residente in
OMISSIS rappresentato, difeso ed assistito dagli Avv.ti Andrea Vezzuli e
Christian Poggio del Foro di Milano, elettivamente domiciliato - anche in via
digitale e giusta procura in calce all'atto introduttivo - presso e nello Studio
degli stessi sito a Milano in Via della Guastalla, n. 9, p.e.c.

andrea.vezzuli@milano.pecavvocati.it

christian.poggio@milano.pecavvocati.it,

avverso

L'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Sede di Pavia - in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avv. Giulio Peco e dall'Avv. Roberto Maio dell'Avvocatura INPS, con
domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1, presso l'Avvocatura
INPS di Milano; nonché all'indirizzo pec avv.giulio.peco@
postacert.inps.gov.it..

	Visto il ricorso pensionistico, depositato dal Sig. A. in data 21.3.2025;	
	Visti gli atti e documenti di causa;	
	Uditi, all’udienza del 16.9.2025, l’Avv. Andrea Vezzuli per la parte	
	ricorrente e l’Avv. Elisabetta Fabio, su delega dell’avv. Giulio Peco, per	
	l’Inps.	
	FATTO	
	Il ricorrente, dipendente dell’USSL 78 di Vigevano (PV), in qualità	
	di assistente medico dal 01/01/92, - riferiva di aver presentato, in data 15	
	dicembre 1992, domanda di riscatto degli anni di studio per il conseguimento	
	della laurea in Medicina e Chirurgia, ottenuta il 28 ottobre 1987 e della	
	relativa specializzazione in Nefrologia, ottenuta il 22 ottobre 1991.	
	La domanda sarebbe stata ricevuta dal Ministero del Tesoro,	
	Direzione Generale degli Istituti di Previdenza Cassa per le Pensioni ai	
	Sanitari - al tempo competente - in data 19 gennaio 1993, come da	
	documentazione allegata.	
	Nonostante i vari solleciti effettuati nel tempo direttamente dal	
	ricorrente, nonché anche a ministero dei legali di fiducia in data 1.10.2024,	
	l’INPS non avrebbe fattivamente risposto o calcolato l’importo della riserva	
	matematica, lasciando dunque il ricorrente in una situazione di	
	pregiudizievole incertezza.	
	Dopo aver richiamato la normativa di riferimento a sostegno della	
	fondatezza della domanda di riscatto, la difesa del ricorrente concludeva	
	come segue.	
	1) accertare e dichiarare il diritto del Dott. A. A. al riscatto degli	
	anni di studio universitari per il conseguimento della laurea e	
	2	

	della specializzazione come da domanda consegnata - a mezzo	
	raccomandata postale- all'Ente competente (oggi INPS) in data	
	19 gennaio 1993, sussistendone tutti i presupposti di legge,	
	emettendo ogni declaratoria conseguente;	
	e, per l'effetto,	
	2) condannare l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS, a	
	quantificare e successivamente comunicare al ricorrente l'importo	
	della relativa riserva matematica secondo i criteri vigenti alla data	
	del gennaio 1993, emettendo ogni declaratoria conseguente;	
	e, per l'effetto,	
	3) condannare l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS, ad	
	emettere ogni e/o più opportuno provvedimento, a favore e	
	nell'interesse del ricorrente, emettendo altresì ogni declaratoria	
	conseguente.	
	Con vittoria di spese.	
	L'Inps si è costituita con memoria depositata il 3.9.2025 e ha	
	evidenziato che anche su parere dell'avvocatura interna, considerata la	
	documentazione prodotta in giudizio e gli specifici elementi della concreta	
	fattispecie, l'Ufficio ha potuto riesaminare la posizione e, con estrema	
	tempestività, nel periodo estivo ha contattato l'amministrazione datrice di	
	lavoro per i dati necessari, potendo così emettere il provvedimento di riscatto	
	laurea e specialità definito in data 28.7.2025, già accettato da parte	
	ricorrente.	
	L'INPS ha quindi concluso domandando la declaratoria di cessata	
	materia del contendere, con spese compensate.	
	3	

	All’odierna udienza la difesa della parte ricorrente ha concordato in	
	merito alla maturata cessazione della materia del contendere e ha tuttavia	
	insistito per la vittoria delle spese. L’INPS ha concluso in conformità agli	
	atti depositati in giudizio.	
	Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con	
	formalizzazione del dispositivo nel verbale d’udienza.	
	DIRITTO	
	In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato il merito	
	della controversia.	
	Sulla base della documentazione agli atti deve essere dichiarata la	
	cessata materia del contendere, atteso che la domanda formulata in giudizio	
	dal ricorrente, finalizzata ad ottenere il riscatto degli anni di studio per il	
	conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia, ottenuta il 28 ottobre	
	1987 e della relativa specializzazione in Nefrologia, ottenuta il 22 ottobre	
	1991, è stata integralmente accolta in via amministrativa dall’INPS ed	
	accettata dal ricorrente.	
	Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese	
	del giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente	
	pronunciando,	
	dichiara	
	cessata la materia del contendere.	
	Spese compensate.	
	4	

[illegible]